

DETERMINA N. 131/2024

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE SEDI DI TORINO E DI ROMA PER IL TRIENNIO 2021-2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4”. PROROGA TECNICA. CIG Z8C311F85A (LOTTO 1) - ZEC311F8BC (LOTTO 6). IMPEGNO DI SPESA DI € 12.010,82 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO
il Segretario generale

Premesso che:

- al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con determina n. 53/2021 del 25 marzo 2021 è stato autorizzato l'affidamento, di durata triennale, del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la sede di Torino e la sede secondaria di Roma, mediante adesione alla Convenzione Consip “Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4”, nei lotti di interesse, ovvero Lotto 1 e 6, il cui aggiudicatario è il Raggruppamento temporaneo di imprese, di seguito anche RTI, così costituito: SINTESI S.P.A. (mandataria), con sede legale in Roma, Via Salaria n. 222, P. IVA 03533961003, SINTESI SANITÀ S.R.L. - ADECCO FORMAZIONE S.R.L. – ARCHÈ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L. (mandanti) per un importo complessivo pari ad € 53.115,22 (IVA compresa), così suddiviso:

- LOTTO 1, per la sede di Torino, per € 34.955,29 oltre IVA (€ 40.110,67 IVA compresa), CIG derivato Z8C311F85A
- LOTTO 6, per la sede secondaria di Roma, per € 11.427,85 oltre IVA (€ 13.004,55 IVA compresa) CIG derivato ZEC311F8BC;

Atteso che:

- l'avvio del servizio, per entrambe le sedi, è avvenuto in data 1° luglio 2021 e, di conseguenza, i due contratti esecutivi in adesione alla Convenzione summenzionata risultano in scadenza al prossimo 30 giugno;
- risultando necessario garantire la continuità del servizio in argomento, avente carattere obbligatorio, gli Uffici hanno proceduto alla verifica della disponibilità di tali prestazioni all'interno delle Convenzioni Consip conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Rilevato che:

- come da comunicazioni presenti sul portale Consip, la gara, a procedura aperta, avente ad oggetto l'Accordo Quadro per i servizi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ed. 1), indetta in data 6 novembre 2023, risulta ancora nella fase della scelta del contraente e, prevedibilmente, l'Accordo non sarà attivo prima della fine dell'anno in corso;
- risulta necessario assicurare l'attuazione degli obblighi della sicurezza sul lavoro, previsti dal d.lgs. 81/2008, tra i quali rientrano anche la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente, che non possono essere oggetto di sostituzione provvisoria, senza pregiudicare i delicati compiti che le norme affidano a tali figure (aggiornamento DVR, piani redazione DUVRI, visite di sorveglianza sanitaria, corsi di formazione obbligatoria, ecc.);
- nell'ambito dei contratti in essere, è previsto che il fornitore sia comunque tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi affidati;
Ritenuto opportuno, pertanto, richiedere all'attuale fornitore la disponibilità a prorogare i due contratti esecutivi in essere, alle medesime condizioni pattuite sulla base della Convenzione Consip, limitatamente al

periodo dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2025, nelle more della definizione delle procedure per l'adesione al nuovo Accordo quadro Consip;

- quanto sopra risulta compatibile con l'istituto della proroga tecnica in materia di appalti, come venutosi a consolidare nel corso dell'evoluzione della relativa disciplina attraverso le modifiche del codice dei contratti pubblici succedutesi nel tempo fino all'attuale d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'art. 120, comma 11;

Ritenuto che la suddetta proroga sia pertanto giustificabile nel caso in argomento, tenuto conto del carattere eccezionale che essa riveste e della necessità di ricorrere ad essa quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare in via provvisoria il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente e per il tempo strettamente necessario;

Dato atto che:

- con nota del 10 maggio 2024, prot. n. 48423/2024 in pari data, gli Uffici hanno, pertanto, richiesto all'attuale fornitore la disponibilità a proseguire il contratto in essere, per una durata di nove mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni;

- il RTI ha, quindi, presentato in data 23 maggio 2024, ns. prot. n. 52178/2024 del 24 maggio 2024, due distinte offerte relative ai servizi in argomento, ricompresi nei Piani dettagliati delle attività, stimando un corrispettivo massimo pari a € 11.445,21 (IVA compresa), per la sede di Torino, e pari ad € 3.816,64 (IVA compresa), per la sede secondaria di Roma;

- nella seduta del 30 maggio 2024 il Consiglio è stato informato che, nelle more della attivazione del nuovo Accordo quadro Consip in materia dei servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in ragione della necessità di assicurare la continuità dei servizi obbligatori di cui al D.lgs. 81/2008, è intenzione degli Uffici proseguire i rapporti contrattuali in essere con il RTI attuale affidatario del servizio, sia per la sede di Torino sia per la sede di Roma, per un periodo di nove mesi, dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2025, fatta salva la facoltà per l'Autorità di interrompere la fruizione dei servizi anche prima della scadenza fissata dalla proroga, in caso di attivazione del nuovo Accordo quadro;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che: *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti."*;

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 20.000,00 sono preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale, e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- l'art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio affari generali, amministrazione e personale (leggasi ora Ufficio Risorse umane e affari generali), quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;

- il Bilancio di previsione 2024, nonché pluriennale 2024 – 2026 dell'Autorità, approvato con Delibera dell'Autorità n. 193/2023 del 7 dicembre 2023 il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la predetta spesa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di procedere alla proroga tecnica dei contratti esecutivi in adesione alla Convenzione Consip “Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4” (Lotti 1 e 6), il cui affidatario è il Raggruppamento temporaneo di imprese così costituito: SINTESI S.P.A. (mandataria), con sede legale in Roma, Via Salaria n. 222, P. IVA 03533961003, SINTESI SANITÀ S.R.L. - ADECCO FORMAZIONE S.R.L. – ARCHÈ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L. (mandanti), stimando un corrispettivo massimo pari a € 11.445,21, IVA compresa, per la sede di Torino, e pari a € 3.816,64, IVA compresa, per la sede secondaria di Roma;
2. di formalizzare gli affidamenti di cui al pt. 1 del presente dispositivo mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 15.261,85 (IVA compresa) nel seguente modo:
 - in relazione alla sede di Torino, CIG derivato Z8C311F85A, la spesa di € 11.445,21 trova applicazione:
 - per € 8.866,30 sul capitolo 41600 avente ad oggetto “SICUREZZA SUL LAVORO” del Bilancio di previsione 2024 Codice piano dei Conti U.1.03.02.18.001 a favore del RTI SINTESI S.P.A. (mandataria), SINTESI SANITÀ S.R.L. - ADECCO FORMAZIONE S.R.L. – ARCHÈ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L. (mandanti);
 - la spesa di € 2.578,91, in relazione all’ esercizio 2025, sarà impegnata sul capitolo del bilancio di detta annualità corrispondente al capitolo 41600 del bilancio di previsione 2024, ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 4, del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità;
 - in relazione alla sede di Roma, CIG derivato ZEC311F8BC, la spesa di € 3.816,64 trova applicazione:
 - per € 3.144,52 sul capitolo 41600 avente ad oggetto “SICUREZZA SUL LAVORO” del Bilancio di previsione 2024 Codice piano dei Conti U.1.03.02.18.001 a favore del RTI SINTESI S.P.A. (mandataria), SINTESI SANITÀ S.R.L. - ADECCO FORMAZIONE S.R.L. – ARCHÈ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L. (mandanti);
 - la spesa di € 672,12, in relazione all’ esercizio 2025, sarà impegnata sul capitolo del bilancio di detta annualità corrispondente al capitolo 41600 del bilancio di previsione 2024, ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 4, del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità;
4. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite;
5. Responsabile unico del Progetto è l’ing. Nushin Farhang, in qualità di Direttore dell’Ufficio Risorse umane e affari generali, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 04/06/2024

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA